

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 113-6335 del 12/2/2010 di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Po nei Comuni di Torino e La Loggia ad uso potabile, assentita a Smat SpA

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 113-6335 del 12/2/2010 - Codici univoci: TO-A-10221, TO-A-10222

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (... omissis ...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Società Metropolitana Acque Torino SpA (omissis) con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, la variante sostanziale, in via di sanatoria, alla concessione di grande derivazione d'acqua di cui al D.I. 11.4.1968 n. 641; in particolare, a decorrere dalla annualità 2002, successiva alla domanda di rinuncia parziale 24.10.2001 citata in premessa, la concessione a scopo potabile dal Fiume Po in Comune di Torino e La Loggia deve intendersi rilasciata in misura di 2000 litri/s massimi e medi, sostitutivi di quelli concessi con il citato D.I., da prelevare complessivamente dalla originaria captazione in sponda sinistra del Fiume Po circa 300 metri a monte della confluenza del Torrente Sangone e dall'ex lago di cava dedicato al lagunaggio delle acque del Fiume Po, ivi immesse grazie al prelievo effettuato a mezzo del canale derivatore Iride;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di stabilire che la captazione dal canale derivatore della Iride Energia SpA rimane subordinata, dal punto di vista della entità del prelievo, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo all'impianto idroelettrico Iride di Moncalieri;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel relativo disciplinare;

5) il concessionario è tenuto a presentare alla Autorità concedente, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di concessione, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

b) entro un anno a decorrere dalla medesima data, il certificato di collaudo attestante:

- la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate;

- l'avvenuta taratura della sezione e dell'asta idrometrica per il controllo delle portate rilasciate;

- l'avvenuta taratura dei dispositivi di limitazione delle portate derivabili in corrispondenza di ciascun gruppo di sollevamento;

- la descrizione degli strumenti per la misurazione e registrazione in continuo di entrambe le opere di presa, nonché delle portate restituite, da attuarsi in conformità ai disposti di cui al D.P.G.R. 25.6.2007 n. 7/R;

- le modalità di parzializzazione del prelievo alle due prese, al fine del rispetto del limite complessivo di 2000 l/s di portata massima derivabile;

- la quantificazione della minore dotazione idrica disponibile per Iride Energia SpA a scopo energetico, per effetto della fornitura di acqua potabile a mezzo del canale derivatore afferente la centrale idroelettrica di Moncalieri;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi, nonché subordinatamente alla corresponsione dei canoni arretrati, ove dovuti;

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nel Piano regionale di Tutela delle Acque, ha la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/2/2010:

"(... omissis ...)

Art. 9 - Condizioni particolari

Trattandosi di erogazione a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, il concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni contenute nei provvedimenti regionali di definizione delle aree di salvaguardia (D.D. n. 246 del 18/6/2009 e D.D. n. 109 del 11.5.2007), relative rispettivamente all'opera di presa sul Fiume Po circa 300 metri a monte della confluenza con il Torrente Sangone in Comune di Torino ed alle opere di presa connesse al bacino di raccolta e lagunaggio in Comune di La Loggia, ponendo particolare attenzione, per quest'ultimo caso, alle prescrizioni inerenti il monitoraggio e l'adozione di ogni accorgimento tecnico e gestionale atto a limitare il più possibile le eventuali interferenze con la falda libera sottostante il bacino, anche in esito alle risultanze del monitoraggio di cui sopra ed alle azioni che potranno emergere dalle attività di bonifica della discarica di Tetti Sagrini.

Per attuare il suo progetto il richiedente necessita della utilizzazione della traversa a servizio dell'impianto idroelettrico della A.E.M., ora Iride Energia SpA., in Comune di Moncalieri. Tenuto conto che le due utenze comportano il coesistenza di strutture già esistenti ed in qualche modo interferiscono tra di loro, determinando in prospettiva una riduzione della producibilità del citato impianto idroelettrico, le due utenze hanno stipulato una convenzione in data 31/1/1994, acquisita agli atti e che il concessionario è tenuto a rispettare, con la quale sono stati definiti i rapporti che si andranno a stabilire per l'uso comune delle opere, ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R.

(... omissis ...)

Art. 10 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente, a valle dell'opera di presa sul Fiume Po circa 300 metri a monte della confluenza con il Torrente Sangone in Comune di Torino, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima pari a 10,7 mc/s (DMV di base).

Inoltre, trattandosi di prelievo esistente da corso d'acqua soggetto agli obiettivi di qualità ambientale, ai sensi del D.P.G.R. 17.7.2007 n. 8/R, il concessionario è tenuto ad integrare il DMV di base:

a) con il 50% dei fattori correttivi inerenti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle del prelievo (T) entro due anni dalla

data di entrata in vigore delle misure di area del Piano di Tutela delle Acque;

b) con il 100% dei medesimi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle misure di area del Piano di Tutela delle Acque.

Trattandosi di utilizzo destinato a soddisfare esigenze idropotabili, qualora la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del DMV, l'esercizio della derivazione è consentito anche in deroga al rilascio di detta portata.

Il controllo delle portate rilasciate dovrà venire effettuato in una sezione idonea appositamente tarata, anche in funzione dell'esercizio della traversa "Michelotti", da individuarsi nell'ambito del collaudo di cui al successivo articolo 13;

In corrispondenza di detta sezione il concessionario è tenuto ad installare un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale ed un'asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio sopra citato, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Per quanto concerne le opere di presa connesse al bacino di raccolta e lagunaggio in Comune di La Loggia, trattandosi di subderivazione nell'ambito dei prelievi massimi già concessi ad Iride Energia SpA, non trova applicazione la normativa vigente in ordine agli obblighi di rilascio a valle delle captazioni idriche; in ogni caso, qualora la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del DMV prescritto alla traversa di La Loggia per l'utilizzo idroelettrico da parte di Iride Energia SpA, l'esercizio della derivazione, esclusivamente per quanto concerne l'utilizzo potabile da parte di Smat SpA, è consentito anche in deroga al rilascio del DMV medesimo.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

Art. 11 - Garanzie a tutela dell'ittiofauna

(... omissis ...)

In sostituzione dell'obbligo contenuto all'art. 15 del disciplinare sottoscritto in data 5.5.1967 rep. n. 35041 ed approvato con D.I. n. 641 del 11.4.1968, relativo alla semina annuale di n. 20.000 (ventimila) avannotti di trota fario, il concessionario è tenuto, entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione, a stipulare apposito accordo con il Servizio Tutela della Fauna e della Flora di questa Provincia, al fine di individuare i corrispettivi interventi di compensazione.

(... omissis ...)

Art. 13 – Dichiarazione giurata e collaudo

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge il concessionario dovrà inviare al Servizio Gestione Risorse Idriche, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di concessione, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

b) entro un anno a decorrere dalla medesima data, il certificato di collaudo attestante:

- la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate;
- l'avvenuta taratura della sezione e dell'asta idrometrica per il controllo delle portate rilasciate;
- l'avvenuta taratura dei dispositivi di limitazione delle portate derivabili in corrispondenza di ciascun gruppo di sollevamento;
- la descrizione degli strumenti per la misurazione e registrazione in continuo di entrambe le opere di presa, nonché delle portate restituite, da attuarsi in conformità ai disposti di cui al D.P.G.R. 25.6.2007 n. 7/R;
- le modalità di parzializzazione del prelievo alle due prese, al fine del rispetto del limite complessivo di 2000 l/s di portata massima derivabile;
- la quantificazione della minore dotazione idrica disponibile per Iride Energia SpA a scopo energetico per effetto della fornitura di acqua potabile a mezzo del canale derivatore afferente la

centrale idroelettrica di Moncalieri.

(... omissis ...)"